

REVERSE CHARGE E RELATIVI ADEMPIMENTI

La Legge di Stabilita' 2015 ha esteso a molte prestazioni il meccanismo del reverse charge a partire dal 01 01 2015 , con conseguenti nuovi obblighi ed adempimenti a carico dei contribuenti . Il meccanismo del reverse charge, che finora veniva applicato principalmente in edilizia , e' quel meccanismo per il quale il debitore dell'imposta iva in certe prestazioni di servizi non e' il prestatore dello stesso servizio , cioe' colui che emette la relativa fattura, bensì il committente , cioe' chi riceve la stessa.

Pertanto per tali prestazioni e' il committente che dovra':

- a) indicare l'iva sul documento relativo e procedere alle relative registrazioni contabili
- b) versare l'iva di legge nei termini fiscali previsti

Le prestazioni che dal 01 01 2015 sono soggette al reverse charge (inversione contabile) sono molte e in svariati ambiti: quelle piu' usuali per tutti i contribuenti riguardano le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici . La nozione di edificio e' stata intesa in modo ampio, cosicche' edificio si intende anche la sede di svolgimento della Vostra attivita' (studio, ufficio, laboratorio ecc). Dunque a partire dal 01 01 2015 riceverete alcune fatture (esempio prestazioni di pulizia) che, contrariamente a quanto avveniva sino al 31 12 2014, non avranno piu' l'iva evidenziata perche' non la dovrete piu' corrispondere al prestatore d'opera, ma versare Voi direttamente all'Erario.

Per svolgere correttamente tale nuovo obbligo ed evitare le previste sanzioni dovrete:

- 1) integrare la fattura che Vi arriva senza l'evidenziazione della Iva od emettere autofattura
- 2) registrare tale documento sia nel registro iva vendite che iva acquisti
- 3) liquidare e versare l'iva secondo la vigente normativa

Questi nuovi adempimenti (integrazione documento e liquidazioni periodiche dell'iva) verranno effettuati direttamente dallo scrivente studio , se gia' assolviamo per Voi i compiti di elaborazioni dei dati contabili.

Ma per riuscire a fare cio' abbiamo necessita' che le fatture da integrare ci vengano recapitate subito via mail o fax, oltre che consegnate come al solito successivamente assieme agli altri documenti contabili che regolarmente ci consegnate. Diversamente lo scrivente studio non potra' assicurare il tempestivo calcolo dell'iva da versare con conseguenti sanzioni a Vostro carico. In molti casi infatti l'iva dovra' essere liquidata mensilmente e dunque dobbiamo poter assolvere tali obblighi subito dopo il ricevimento da parte Vostra di tali documenti.

Va da se' che per alcuni contribuenti , cioe' coloro che fino ad oggi erano ai fini iva esenti o non soggetti e pertanto non avevano alcun obbligo in tal senso (medici , assicuratori , contribuenti soggetti al regime dei minimi ecc) questa novita' e' particolarmente significativa in quanto li obbligano a nuovi adempimenti fino ad ora evitati (liquidazioni iva periodiche e redazione dichiarazione iva le principali).

Coloro che effettuano direttamente le registrazioni contabili , per conoscere piu' nel dettaglio questi nuovi obblighi ed adempimenti, si potranno direttamente rivolgere allo scrivente studio, nella persona della Dottoressa Silvana Graldi o del Dottor Mario Russo.

Cordiali saluti

